



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 471 del 05/11/2024

Oggetto: IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE DELLE MISURE DELL'IMPOSTA ANNO 2025. CONFERMA DELLE MISURE.

L'anno duemilaventiquattro, addì cinque del mese di Novembre, nella solita sala del Civico Palazzo San Giorgio Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco EMANUELE CAPRA la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale SANTE PALMIERI.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
CAPRA EMANUELE	Sindaco	SI
NOVELLI LUCA	Vice Sindaco	SI
DE LUCA VITO	Assessore	SI
PIVETTA FIORENZO	Assessore	SI
RIZZO ANNALISA	Assessore	SI
LENA VINCENZO	Assessore	SI
STROZZI CECILIA	Assessore	SI
CARUSO IRENE	Assessore	SI

PRESENTI: 8 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, e s.m.i., recante Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale, secondo cui:

- i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a € 5 per notte di soggiorno;
- il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto ministeriale;

Visto l'art. 4 c.7 del D.L. 24.04.1917, n. 50, convertito dalla L. 21.06.2017, n. 96, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, possono, in deroga all'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 e all'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno. La facoltà di istituzione o rimodulazione dell'imposta di soggiorno è esercitata in deroga della data fissata dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio quale termine per la deliberazione delle aliquote e tariffe dell'ente locale per l'anno di riferimento;

Vista la deliberazione C.C. n. 10 del 13.03.2023 con cui si è provveduto all'istituzione dell'imposta di soggiorno ed all'approvazione del Regolamento per la sua applicazione;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 454 del 09.11.2023 con cui si è provveduto all'approvazione delle misure dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024;

Ritenuto opportuno procedere alla conferma della misura dell'imposta di soggiorno anche per l'annualità 2025;

Richiamato l'art. 5 del predetto Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, il quale prevede, tra l'altro, che l'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 4 (quattro) pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva;

Considerato che il criterio della classificazione può ritenersi coerente con il parametro "in proporzione al prezzo" stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, in

quanto la classificazione delle strutture ricettive evidenzia, anche per comune esperienza, caratteristiche qualitative delle strutture crescenti rispetto al crescere della classificazione, cui è correlato un aumento del prezzo richiesto ai clienti, così che l'imposta di soggiorno viene, in via indiretta, rapportata proporzionalmente al prezzo, con un sistema di maggiore semplicità applicativa;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Visto l'art. 13, comma 15-*quater*, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dal D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, il quale stabilisce che i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del precedente comma 15, ossia mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

Visto l'art. unico, comma 169 della L. 27.12.2006, n. 296, ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Bilancio di Previsione degli enti locali deve essere approvato entro il termine del 31 dicembre;

Rilevato che, per il combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f) e dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'organo competente a deliberare le tariffe dell'imposta di soggiorno è la Giunta Comunale;

Attesa, quindi, la propria competenza e ritenuto opportuno confermare per l'anno 2025 le misure dell'imposta di soggiorno sulla base della delibera di G.C. 454 del 09.11.2023;

Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario/Controllo di Gestione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

All'unanimità di voti espressi a termini di legge.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2025 le misure dell'imposta di soggiorno, già approvate con deliberazione G.C. n. 454 del 09.11.2023, come da prospetto "Misure dell'Imposta di Soggiorno" allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che l'Imposta di Soggiorno è applicata fino ad un massimo di 4 (quattro) pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva, fatte salve le esenzioni e riduzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno;

4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214, e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze.

STABILISCE INOLTRE

col voto unanime dei presenti, palesamente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

^^^

➤ Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nadia Canone

Letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Emanuele Capra

Il Segretario Generale
Sante Palmieri